

UMANO, POST-UMANO: PER UNA NOZIONE DI SOGGETTO NEL PENSIERO DI H. L. A. HART

Pier Giuseppe Puggioni

MATERIALES DE FILOSOFÍA DEL DERECHO

Nº 2019 / 03

ISSN: 2531-0240

SEMINARIO PERMANENTE GREGORIO PECES-BARBA

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

“Derechos humanos, Estado de Derecho y Democracia”

Serie: Materiales de Filosofía del Derecho

Número: 2019/03

ISSN: 2531-0240

Dirección de la serie: Rafael de Asís
Francisco Javier Ansuátegui

Editor: Seminario Gregorio Peces-Barba
Grupo de investigación “Derechos humanos, Estado de Derecho y Democracia”

Serie disponible en <http://hdl.handle.net/10016/24630>

Dirección: Seminario Gregorio Peces-Barba
Avd. de Gregorio Peces-Barba Martínez, 22
28270 Colmenarejo (Madrid)

Web: <http://www.seminario-gregorio-peces-barba.es>

Correo electrónico: info@seminario-gregorio-peces-barba.es



Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España ([CC BY-NC-ND 3.0 ES](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/))

UMANO, POST-UMANO

Per una nozione di soggetto nel pensiero di H. L. A. Hart

Pier Giuseppe Puggioni

ABSTRACT – This paper aims to analyse the epistemological definition of the legal subject in Hart’s philosophical and theoretical thought. In order to achieve this, it delves into Hart’s well-known doctrine of the minimum content of natural law, through proper references to its philosophical and methodical basis, which is reminiscent of the Oxfordian criticism of Kant’s theoretical statements. In fact, the core of the Hartian foundation of subjectivity is directly connected to the analysis of some *truisms* about the human nature, whose contingency is particularly emphasised by the author himself. In conclusion, this study shows how this famous and controversial doctrine can be read from a post-humanistic point of view, so that Hart’s notion of «human» is conceived as dependent on the ability to enhance our bodies through technology.

Keywords: minimum content; Hart; human nature; post-humanism.

SOMMARIO: 1. Problemi di soggettività nella riflessione hartiana, p. 1 – 2. Diritto, morale e contenuto minimo. Hart e Kant, p. 5 – 3. La carne e il sangue: giurista e filosofo ad Oxford, p. 12 – 4. L’argomento dei «truismi», p. 16 – 5. L’umanità di Hart secondo una prospettiva post-umanista, p. 22 – 6. *Particolarità, liete o triste che sieno*, p. 29.

1. Problemi di soggettività nella riflessione hartiana

L’intuito dello studioso può suggerire, senza grave inganno, che una teoria del diritto venga alla luce sempre a partire da una data visione antropologica. Un *substratum* pre-concetto, o pre-elaborato, sarebbe dunque alla base di un palazzo teoretico, il quale costituirebbe una veste ricamata ‘su misura’ per l’uomo (per *quel* tipo di uomo) che alberga nella mente del teorico. Di conseguenza, il medesimo intuito potrebbe sconsigliare un’indagine approfondita su taluna di simili prospettazioni, giacché la concezione dell’uomo si dimostra storicamente e spazialmente – dunque, contestualmente – relativa e mai suscettibile di piena sovrapposizione con un’altra. Lo studioso, allora, sarebbe indotto a procedere, secondo il consiglio dell’intuito, senza interessarsi ad alcuna teoria in particolare, non potendo evidentemente approfondirle tutte quante. Fortunatamente per le ricerche sulla storia della filosofia del diritto, l’ipotetico studioso

non vanta il proprio titolo grazie al mero intuito, bensì in virtù dello sforzo intellettuale che gli consente di percepire ed apprezzare la maggiore (o minore) importanza che possa legittimamente attribuirsi al pensiero di questo o quell'autore, in ragione della maggiore (o minore) influenza esercitata dal medesimo sugli autori successivi. Talvolta, infatti, è possibile rilevare un momento di rottura rispetto al passato, una visione od un'elaborazione che accendono la lampadina nelle menti di altri pensatori, oppure una teorica che incontra, nella prassi operativa, il favore di legislatori e tribunali: elementi simili consentono di attribuire al pensiero d'un teorico una dignità maggiore in relazione alla ricerca ed alla discussione. In questo modo, non meraviglia che, in rapporto ad autori di siffatto calibro, ci sia ancora qualcosa da dire.

Ancora qualcosa da dire vi è senza dubbio in merito ad un autore come Herbert L. A. Hart (1907-1992), essendo possibile approfondire progressivamente lo studio dei suoi testi, esplorarne a fondo i temi e centellinare minuziosamente le implicazioni degli stessi. In effetti, il fine precipuo di questo scritto non corrisponde alla tipologia testé ricordata: il nostro scopo consiste, bensì, nel tentativo di proporre una rilettura di temi già noti agli studiosi dell'opera hartiana, discorrendo di cosa possa trovarsi dietro la costruzione teorico-giuridica del Professore di Oxford. In particolare, l'interrogativo che stimola lo svolgimento di questo esercizio si trova, ancora una volta, nel legame tra teoria giuridica e concezione antropologica, ovvero, più in generale, nel rapporto tra il concetto di diritto e l'assunto di contenuto circa il destinatario delle prescrizioni giuridiche: il soggetto di diritto. Si tratta, per il vero, d'un profilo che innerva le pagine di Hart: basti pensare alle nozioni di 'accettazione' o di 'aspetto interno'¹ delle norme, che postulano un coinvolgimento dei consociati nel processo generativo e identificativo del diritto. Tuttavia, Hart non sembra preoccuparsi di descrivere l'uomo in quanto tale, se non quando fa riferimento ai rapporti tra diritto e natura. Infatti, nel Capitolo IX della sua più celebre opera, *Il concetto di diritto* (1961), egli si occupa dell'interazione e del problema della connessione tra diritto e morale, addivenendo alla elaborazione di un contenuto minimo del diritto naturale. Come è noto, tale «contenuto minimo» si basa su alcune «verità ovvie»², che Hart chiama «*truisms*»³, tese a rappresentare «the salient characteristics of *human nature*»⁴. Occorre, dunque, indagare quali connotati tali

¹ HART H. L. A., *Il concetto di diritto*² (1961), trad. ita. a cura di M. A. Cattaneo, Einaudi, Torino 2002, pp. 68 e ss.

² *Ivi*, p. 225.

³ HART H. L. A., *The Concept of Law*², Clarendon Press, Oxford 1994, p. 193.

⁴ *Ibidem* [corsivi aggiunti].

‘ovvietà’ possiedano, per due ordini di ragioni: anzitutto, è importante giustapporre il ragionamento hartiano rispetto al pensiero di altri autori, coi quali egli è suscettibile di essere messo a confronto, in quanto sembra possibile affermare che il *modus procedendi* di Hart si caratterizzi per alcuni elementi che provengono da una tradizione antecedente, della quale sembra interessante notare le particolarità; in secondo luogo, le parole del filosofo inglese possono offrire uno spunto per indagare ciò che egli non ha affermato espressamente, ma forse solamente pensato, senza spingersi ad esplicitare nuovi scenari per la teoria del diritto, lasciandoli impliciti nelle sue affermazioni. Quanto al secondo punto sottolineato, è evidente che il riferimento corre a quello che Mario Ricciardi chiama «lo statuto epistemologico delle ovvietà»⁵, cioè la loro natura concettuale, nella misura in cui tali caratteristiche della natura umana vengono considerate dal pensiero filosofico hartiano. L’analisi delle ovvietà diventa, così, il punto focale dello studio svolto nel presente esercizio, per l’intuibile ragione che il discorso relativo alle verità sulla natura umana non può che costituire la proiezione teorica di una considerazione preliminare e forse pre-analitica circa il soggetto di diritto ed il suo possibile mutamento nel tempo.

In questo studio, tenteremo di mostrare al lettore una prospettiva, in un certo senso, avanzata ed inferenziale circa il summenzionato statuto: appare plausibile, infatti, che il filosofo oxoniense abbia non soltanto categorizzato i truismi come verità contingenti (dunque, non necessarie), per via delle conseguenze logiche che a tale classificazione attengono⁶, ma abbia altresì immaginato una realtà in cui le cose, *in effetti*, ‘vadano diversamente’⁷. In altre parole, secondo questa ipotesi, non solo Hart avrebbe negato la sussistenza di una natura umana immutabile, caratterizzata cioè da innegabili verità *a priori*, ma avrebbe addirittura pensato ad una concreta realtà in cui i soggetti giuridici non presentano tutte le caratteristiche che potevano attribuirsi all’essere umano, negli anni Cinquanta e Sessanta. A questo proposito, peraltro, appaiono assai suggestivi e pertinenti alcuni recenti studi postumanistici, utili ai fini di una possibile revisione – o, per lo meno, di una nuova considerazione – dei concetti di *umano* e di *soggetto* (al quale si riconoscono determinate prerogative tipiche dell’umano). Invero, «il postumano», secondo una

⁵ RICCIARDI M., *Diritto e natura. H. L. A. Hart e la filosofia di Oxford*, Ets, Pisa 2008, p. 236.

⁶ Cfr. *ivi*, p. 237.

⁷ L’espressione viene inserita tra virgolette, per riprendere l’inciso inserito in queste stesse pagine: «things might have been, and might one day be, otherwise» (HART, *The Concept*, cit., p. 194; cfr. trad. it. *Il concetto*, cit., p. 227: «la situazione potrebbe essere stata, e potrebbe un giorno essere, diversa»). Si veda anche *ivi*, p. 200, ove l’autore si riferisce alle proposizioni scaturite dalle ovvietà come «those the truth of which is contingent on human beings and the world they live in retaining the salient characteristics which they have» (cfr. ed. it. *Il concetto*, cit., p. 232: «una [...] categoria di affermazioni: quelle la cui verità dipende dal fatto che gli esseri umani e il mondo in cui essi vivono conservino le caratteristiche salienti che hanno ora»).

sintetica ed illuminante considerazione di Francesca Ferrando, «destabilizza i limiti e i confini simbolici posti dalla nozione di umano» e nega l'operatività di uno schema d'indagine 'oppositivo' in relazione a «dualismi come umano/animale, uomo/macchina e, più in generale, umano/non umano»⁸.

L'adesione a simili prospettazioni comporta, senz'ombra di dubbio, riflessi notevoli nel campo della teoria del diritto: non sembra fuori luogo chiedersi se avvisaglie di una simile evoluzione siano rilevabili tra le righe dell'opera di Hart. Come tenteremo di mostrare in questo lavoro, infatti, il tema dei truismi sulla natura umana – che ci proietta nel dibattito relativo ai caratteri del soggetto di diritto – non si inquadra in un mero discorso di ordine logico, nell'ambito del quale il teorico britannico si interesserebbe solamente di distinguere tra ciò che risulta vero *a priori*, o necessario, e ciò che risulta da una semplice constatazione di fatto ed è, pertanto, contingente. Formulare un discorso interpretativo sul fondamento – o, se vogliamo, sul presupposto soggettivo – delle «verità ovvie» acquista un carattere di particolare urgenza, nella misura in cui sia possibile constatare il relativo silenzio della letteratura storico-filosofica in materia. In effetti, il materiale bibliografico da cui questo scritto prende le mosse è composto da analisi rivolte a vari aspetti del pensiero hartiano, le quali prendono in considerazione la dottrina del contenuto minimo di diritto naturale, in quanto essa rappresenta un profilo di non poco momento del sistema ideato dal filosofo britannico, ma si limitano per lo più a riproporre o parafrasare il testo dell'autore. Questi studi, ben lungi dall'ascriversi a ricostruzioni di scarso spessore, risultano invero molto utili ed illuminanti: infatti, se i loro autori non si sono soffermati a riflettere ed a studiare in modo approfondito ed esteso il fondamento epistemologico delle suddette ovvietà, ciò si deve al fatto che essi, probabilmente, non hanno ritenuto valesse la pena di speculare in ordine a questa materia. D'altronde, la prosa di Hart non risulta poco intelligibile, almeno per quanto riguarda il discorso da noi preso in esame, ed un approfondimento su tali problematiche richiede, prima di tutto, un interesse a discorrerne. Tutto questo non sminuisce l'importanza di un dato, ovverosia la circostanza per cui, ad eccezione di alcuni studiosi, la maggior parte degli interpreti di Hart non si sono avvicinati in modo sufficiente al problema fondamentale dei truismi, che rappresenta essenzialmente – occorre ribadirlo – un problema relativo alla concezione dell'uomo come soggetto del diritto. Una questione siffatta richiede, in definitiva, d'essere esaminata ed affrontata attraverso la lettura di alcuni importanti scritti hartiani, dedicati tutti al

⁸ FERRANDO F., *Il Postumanesimo Filosofico e le sue Alterità*, Ets, Pisa 2016, pp. 19-20.

rapporto tra diritto e morale, onde stimolare una discussione che, ritornando al testo del filosofo britannico, lo inserisca nel quadro del dibattito contemporaneo intorno ad umanismo e postumanesimo.

Oltre a questa importante ragione, per così dire, filologica, l'attenzione al pensiero filosofico-giuridico di Hart si giustifica in considerazione del 'tipo' di classico che questo autore rappresenta. Si può affermare, infatti, che le prospettazioni del *Concetto di diritto* costituiscano un *unicum* nella storia della teoria del diritto, che consentono di fregiare il nostro autore di un diverso titolo, rispetto ad altri teorici del suo tempo: egli, infatti, non è soltanto un «analista» sotto il profilo filosofico-giuridico, così come appare riduttivo chiamarlo «positivista» nel senso classico del termine e non è facile ascriverlo alla teoria «formalista» o «cognitivista» dell'interpretazione⁹. I caratteri della sua impalcatura teorica e del suo discorso *sui generis* consentono, pertanto, di porre questo giurista sotto una luce diversa di fronte alla letteratura storico-filosofica. Peraltro, la bontà di questa visione delle cose può apprezzarsi constatando l'interesse rivolto ad Hart negli ultimi dieci anni, che ha dato vita ad una produzione cospicua incentrata sul suo pensiero¹⁰. Notare una simile rinnovata considerazione letteraria, che trova nel pensiero hartiano una enorme quantità di stimoli, suggerisce certamente la misura dell'importanza che deve riconoscersi all'autore inglese, che pare spingerci ad interrogarci su quale debba essere, nel nostro tempo, la sua eredità¹¹.

2. Diritto, morale e contenuto minimo. Hart e Kant

Per accostarsi alla tematica del rapporto tra ovvietà e nozione di soggetto, è indispensabile partire da una problematica trasversale al pensiero di molti studiosi, sia contemporanei di Hart, sia antecedenti al suo periodo operativo. La questione di cui si discorre è quella della separazione tra diritto e morale, cui il filosofo di Oxford dedica, in particolare, tre

⁹ Per quanto attiene a quest'ultimo aspetto, è importante ricordare la ricostruzione di GUASTINI R., *Saggi scettici sull'interpretazione*, Giappichelli, Torino 2017, p. 20, che classifica la prospettiva hartiana dapprima come «teoria eclettica» (una sorta di terza via, tra formalismo e scetticismo), per poi essere ricondotta, con esitazione abbastanza evidente, al formalismo o cognitivismo interpretativo (*ivi*, p. 34).

¹⁰ Le date della bibliografia di questo lavoro sono, a tal proposito, assai eloquenti. A parte alcuni saggi pubblicati negli anni immediatamente successivi alla pubblicazione di *The Concept of Law* ed alla nota polemica fra Hart ed il suo allievo Dworkin, sembra che l'attenzione per il nostro autore abbia attraversato una fase di letargo, per risvegliarsi negli anni successivi al cambio di secolo.

¹¹ È significativo, infatti, ricordare la raccolta di saggi (citati anche *infra*) dal titolo: M. H. KRAMER, C. GRANT, B. COLBURN, A. HATZISTAVROU (a cura di), *The Legacy of H. L. A. Hart. Legal, Political and Moral Philosophy*, University Press, Oxford 2008.

scritti composti tra la seconda metà degli anni Cinquanta ed i primi anni Sessanta: infatti, oltre al già citato Capitolo IX del *Concept*, in questo elenco possiamo annoverare *Are there any Natural Rights?* (1955) e *Positivism and the Separation of Law and Morals* (1958), profondamente pertinenti alla tematica in discorso¹².

In tali scritti, Hart delinea un rapporto tra le due sfere normative che non si limita alla netta distinzione di campo alla Austin (1790-1859), per cui «l'esistenza del diritto è una cosa, i suoi meriti o demeriti un'altra»¹³; impostazione alla quale, peraltro, il primo aderisce quanto all'aspetto relativo alla *definizione* del concetto di diritto. Infatti, Hart ricorda come «Austin riprov[asse] energicamente l'atteggiamento di coloro, i quali assumevano, che se le leggi entravano in conflitto con i principi fondamentali della morale, perdevano allora la loro natura giuridica»¹⁴. Nel *Concept*, Hart sottolinea l'importanza di «un concetto di diritto che permetta di distinguere l'invalidità della legge dalla sua immoralità»¹⁵, poiché le questioni in esame sono distinte e complesse ed i «problemi di moralità e giustizia [...] non possono venire risolti col rifiuto, fatto una volta per tutte, di riconoscere le leggi inique come valide per qualsiasi riguardo»¹⁶. Cionondimeno, la ricostruzione hartiana si spinge oltre la netta separazione, individuando una forma di «intima connessione tra il diritto, il valore della morale e il principio della giustizia»¹⁷, dalla quale scaturiscono «principi basilari di azione e di vita sociale»¹⁸, fondati sull'assunto di alcune caratteristiche stabili degli esseri umani.

Ora, è interessante indagare come si configuri il procedimento logico-consequenziale seguito dal nostro autore nell'analisi della 'natura' umana e del mondo, al fine di ricavare conseguenze sul piano del contenuto delle norme. Nell'enucleare il contenuto minimo del

¹² Si tratta di saggi raccolti in HART H. L. A., *Contributi all'analisi del diritto*, a cura di V. Frosini, Giuffrè, Milano 1964, nelle versioni italiane intitolate, rispettivamente, *Esistono diritti naturali?* (pp. 81 e ss.) e *Il positivismo e la separazione tra diritto e morale* (pp. 105 e ss.). Aderiamo, in questo modo, alla selezione operata da CATTANEO M. A., *Il diritto naturale nel pensiero di H. L. A. Hart*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XIII, Giuffrè, Milano 1965, p. 673. Occorre ricordare la pubblicazione di una più recente traduzione del primo saggio ricordato, all'interno della raccolta curata da A. SCHIAVELLO – V. VELLUZZI, *Il positivismo giuridico contemporaneo. Una antologia*, Giappichelli, Torino 2005, pp. 48-79.

¹³ AUSTIN J., *The Province of Jurisprudence Determined* (1832), trad. it. a cura di M. Barberis, *Delimitazione del campo della giurisprudenza*, Il Mulino, Bologna 1995, p. 228.

¹⁴ HART, *Il positivismo*, cit., p. 144.

¹⁵ HART, *Il concetto di diritto*, p. 246.

¹⁶ *Ibidem*. Da questo punto di vista, la filosofia del diritto hartiana può dirsi 'intrinsecamente' separatista. Merita di essere registrata la considerazione sul tema svolta da WALUCHOW W. J., *Legality, Morality and the Guiding Function of Law*, in AA. VV., *The Legacy of H. L. A. Hart*, cit., p. 91: «among the many valuable lessons to be drawn from Hart's thoughts on these matters is this: despite its undeniable potential for good, law is an inherently dangerous social tool. By its very nature, it has the potential insisted upon by Austin – the potential to separate the legal validity of a norm both from its moral and rational merit, and (we might add) from its general acceptability among the society over whom it governs».

¹⁷ HART, *Il positivismo*, p. 154.

¹⁸ *Ivi*, p. 155.

diritto naturale, Hart enuncia le verità ovvie a partire dalla constatazione empirica di tre tipologie di carattere: si tratta di aspetti che riguardano l'uomo in sé, il rapporto tra uomo e mondo ed il rapporto dell'uomo con l'altro uomo. Per quanto attiene alla prima sfera (caratteri dell'uomo in sé), Hart considera la vulnerabilità del corpo; alla seconda tipologia (caratteri del mondo rispetto all'uomo) è riconducibile la scarsità, cioè il carattere limitato delle risorse, accostato al bisogno umano delle stesse; infine, nel terzo insieme (il rapporto tra uomo e uomo) possiamo comprendere l'uguaglianza approssimativa, l'altruismo limitato e la forza di volontà limitata. La proposizione di partenza – giova ripeterlo – è una proposizione di matrice empirica, della quale, come abbiamo ricordato, Hart sottolinea il carattere contingente. Tale afferenza al campo empirico delle proposizioni iniziali di un ragionamento, che si conclude con l'affermazione di un determinato contenuto delle norme, trova un illustre predecessore nella dottrina del diritto di Immanuel Kant¹⁹ (1724-1804): questi, per definire il contenuto del diritto secondo ragione, procede considerando alcune caratteristiche del mondo e dell'essere umano quale essere razionale finito. Ad esempio, discorrendo dell'acquisizione di un diritto reale in relazione al suolo, Kant parte dalla constatazione della finitezza della superficie terrestre, che ne comporta la disponibilità comune, ovverosia la possibilità data a ciascun individuo, uguale a quella di ogni altro, di entrare in possesso di una cosa.

Questo possesso (*possessio*) [...] è un possesso *comune* in forza dell'unità di tutti i luoghi sulla superficie terrestre intesa come globo. Invece, se la terra fosse una pianura infinita, gli uomini si potrebbero disseminare su di essa in modo tale da non creare nessuna comunità, e questa non sarebbe, dunque, una conseguenza necessaria della loro esistenza sulla terra.²⁰

¹⁹ In questa sede non verrà considerato il discorso kantiano relativo alla distinzione tra diritto ed etica, in quanto il filosofo di Königsberg costruisce il proprio sistema distinguendo la moralità dell'intenzione (oggetto dell'etica) dalla legalità dell'azione (oggetto del diritto). Tuttavia, tale distinzione non va confusa con la *separation thesis* del positivismo giuridico ottocentesco, giacché il giusnaturalismo di Kant si manifesta nella fondamentale sussunzione delle due sfere summenzionate sotto quella della *morale*, intesa come complesso di «leggi della libertà», che «si chiamano *morali*, per distinguerle dalle leggi di natura. In quanto riguardanti soltanto azioni semplicemente esterne e la loro conformità alla legge, si chiamano *giuridiche*; ma se oltre a ciò le leggi pretendono di costruire anche i motivi determinanti delle azioni, allo sono *etiche*, e per questo si dice che l'accordo con le prime dà luogo alla *legalità*, quello con le seconde dà luogo alla *moralità* dell'azione» – KANT I., *La metafisica dei costumi* (1797), a cura di G. Landolfi Petrone, Bompiani, Milano 2006, p. 27 (Ak. 214). Per un approfondimento del confronto fra i due autori, è possibile far riferimento a GRAY CARLSON D., “Hart avec Kant: on the Inseparability of Law and Morality”, *Washington University Jurisprudence Review*, Vol. I, issue 1 (2009), p. 21, disponibile sul sito web http://openscholarship.wustl.edu/law_jurisprudence/vol1/iss1/2: in questo saggio, l'autore confronta il pensiero pratico di Kant con alcuni scritti hartiani (in particolare, il *Concept*), evidenziando diversi punti deboli di questi ultimi.

²⁰ I. KANT, op. cit., p. 129 (Ak. 263).

Attraverso una lettura del passaggio che abbiamo riportato, si può comprendere come sia il *fatto* della finitezza terrestre ciò «che obbliga ciascuno a entrare in relazione con gli altri e a dover presupporre una base comune di rivendicazione giuridica sulle cose che altrimenti non sarebbe indispensabile»²¹. Il ragionamento kantiano presuppone, dunque, che il fatto considerato non sia diverso da com'è: solo a queste condizioni, è per lui possibile conferire una struttura ed un contenuto razionalmente giustificato al diritto. In modo abbastanza simile, Hart procede nel delineare le conseguenze date dalla scarsità di risorse nel mondo:

questi fatti da soli rendono indispensabile qualche forma minima di istituzione della proprietà, benché non necessariamente della proprietà individuale), e il tipo speciale di norma che ne impone il rispetto. Le forme più semplici di proprietà si possono vedere nelle norme che escludono le persone in generale, tranne il “proprietario”, dall'ingresso in, o dall'uso di, un terreno, o che vietano loro di prendere o di usare cose materiali.²²

È interessante notare come quello appena evidenziato non costituisca l'unico punto di contatto tra il filosofo di Königsberg e il Professore di Oxford. Invero, Kant ravvisa un aspetto fondamentale della dottrina del diritto nel paradigma della libertà come unico diritto innato (*scil.*, non acquisito), dal quale discende il corollario della uguale libertà di ciascun individuo rispetto agli altri.

È la *libertà* (l'indipendenza dall'arbitrio costrittivo di un altro), che è in grado di coesistere con la libertà di ogni altro sulla base di una legge universale, a costituire quest'unico diritto originario che appartiene a ogni uomo in forza della sua umanità. Ed ecco allora l'*uguaglianza* innata, vale a dire quell'indipendenza che consiste nel non essere obbligati dagli altri più di quanto non li si possa reciprocamente obbligare.²³

²¹ PIEVATOLO M. C., *Immanuel Kant, La metafisica dei costumi. Un esperimento di lettura ipertestuale*, 2016, reperibile all'indirizzo http://btftp.sp.unipi.it/dida/kant_mds/intero.xhtml, visitato l'ultima volta il 28 dicembre 2018. Analogamente, la nota definizione del diritto, quale «insieme delle condizioni per le quali l'arbitrio di uno può accordarsi con l'arbitrio dell'altro in base a una legge universale della libertà», si fonda per Kant soltanto sul *rapporto esterno* di una persona nei confronti di un'altra, «nella misura in cui le loro azioni, in quanto fatti, possono influenzarsi reciprocamente» (KANT, op. cit., p. 61, Ak. 230): in questo caso, la finitezza dello spazio su cui può insistere l'azione di esseri razionali liberi comporta l'influenza reciproca delle azioni degli uni sugli altri.

²² HART, *Il concetto di diritto*, cit., pp. 228-229.

²³ KANT, op. cit., p. 77 (Ak. 237-238). Per ragioni di completezza, sembra opportuno ricordare come i corollari del diritto innato alla *libertà* siano quattro: accanto alla già ricordata uguaglianza, si pongono la prerogativa di essere *sui juris* («padrone di se stesso»), la integrità («in quanto non ha commesso ingiustizia prima di aver compiuto qualsiasi atto giuridico») e la facoltà di fare agli altri ciò che non leda la loro sfera giuridica.

Su questa tematica il *Concept* rimane, nella sostanza, silente²⁴, mentre viene affrontata apertamente nel saggio *Are there any Natural Rights?*, dove Hart si preoccupa di definire «l'uguale diritto per tutti gli uomini di essere liberi»²⁵ quale diritto *naturale*. Tale diritto – prosegue Hart – appartiene ad «ogni essere umano adulto, capace di compiere una scelta» (dotato, dunque, d'autodeterminazione o, kantianamente, di libertà dell'arbitrio) e comporta una duplice posizione 'di vantaggio': da una parte, il diritto all'altrui astensione generale da atti coercitivi o restrittivi della libertà nei suoi confronti e, dall'altra, la facoltà di compiere qualunque atto non votato a restringere l'altrui libertà o arrecare danno ad altri²⁶. La linea di congiunzione fra i due autori sembra evidente, sebbene tale connessione non possa dirsi rettilinea, per almeno due ragioni, la prima delle quali è che il pensiero kantiano e quello hartiano divergono alla radice, in relazione, cioè, all'elemento-base delle rispettive dottrine. Per Kant, infatti il fondamento del diritto secondo ragione e della legittimità dell'ordine giuridico positivo riposa sul postulato della libertà e sul dovere giuridico di uscire dallo stato di natura²⁷, mentre Hart costruisce l'ordinamento giuridico sull'accettazione delle sue norme di riconoscimento, un fatto di cui l'osservatore prende atto, senza farne oggetto di una prescrizione giuridico-morale (nessun elemento può suggerirne la necessità). Una seconda ragione è da leggersi nella formazione della scuola filosofica oxoniense, della quale Hart è fortemente tributario: come ricorda lo studio di Ricciardi, pur rimanendo indiscussa la popolarità dell'idealismo di matrice kantiana ed hegeliana in Inghilterra²⁸, non si può prescindere dal fatto che presso l'Università di Oxford operino, ad inizio Novecento, studiosi come Cook Wilson, i quali, critici dell'epistemologia idealistica e fautori d'un 'realismo epistemologico' di fondo («non c'è un elemento intermedio tra la mente del soggetto conoscente e la

²⁴ Un discorso differente è quello relativo alla giustizia e all'ingiustizia dell'applicazione del diritto a casi particolari, che Hart tratta nel Capitolo VIII del suo libro. In tale contesto, la giustizia viene intesa come applicazione della norma generale, in modo imparziale e nel rispetto delle regole processuali: essa consiste nel «prendere seriamente l'affermazione che ciò che deve essere applicato in diversi casi è la stessa norma generale, senza pregiudizi, interessi o capricci» (HART, *Il concetto*, cit., p. 188, ripreso a p. 240). In ogni caso, si nota agevolmente come il trattamento 'eguale' ed imparziale non si traduce, in questa sede, nella formulazione di un «diritto».

²⁵ HART, *Esistono diritti naturali?*, cit., p. 83. L'autore seguita a precisare che trattasi di un diritto che «non è creato o conferito per fatto volontario da parte degli uomini stessi, come lo sono invece altri diritti in senso morale» (p. 84).

²⁶ Cfr. *ivi*, p. 83.

²⁷ Infatti, KANT (op. ult. cit., p. 113, Ak. 256) costruisce il dovere di siglare il *pactum unionis civilis* come un dovere di diritto, al cui adempimento si può essere costretti: «deve essere consentito al soggetto di *costringere* chiunque venisse in conflitto con lui [...] ad accettare insieme a lui una costituzione civile».

²⁸ Cfr. RICCIARDI, *Diritto e natura*, cit., pp. 37 e 44.

realtà»²⁹), pongono le basi per una filosofia promotrice dell'analisi linguistica come «strumento di chiarificazione concettuale»³⁰.

Si può immaginare, pertanto, che la *legacy* kantiana sia rimasta nella formazione dei filosofi oxoniensi, ma sia giunta 'monca' al tempo di Hart, essendo stata rivista nella sua ala teoretica³¹. Uno svolgimento affine si può rilevare altresì in alcune tendenze 'correttive' del primo socialismo neokantiano. Ad esempio, nell'opera di Friedrich Albert Lange (1828-1875), uno dei più importanti teorici ascrivibili a questa corrente del pensiero tedesco, è stato visto il tentativo di dare vita ad un «materialismo logico» che riconosca la stretta connessione tra i dati psichici e quelli fisici, «nel senso per cui esiste una superiore unità del pensiero che, più che il compito di spiegare tutti i complessissimi processi che stanno alla base di ogni esperienza sensoriale, ogni emozione o di ogni pensiero, ha il compito di postulare la necessaria esistenza di una spiegazione su base *causale*, anche quando essa è difficile o impossibile da cogliere»³². A tal fine, il filosofo tedesco si cimenta in una peculiare lettura della filosofia kantiana, cercando di epurarla dagli errori insiti nell'apriorismo teoretico³³. Quanto detto contribuisce, in definitiva, ad una notazione di fondo: non sembra contestabile che il percorso accidentato del pensiero di Kant abbia portato la sua filosofia pratica alla mente del giovane Hart, tanto che uno dei suoi primi lavori pubblicati dalla cattedra di Jurisprudence³⁴ ripropone, come si è visto, uno dei più importanti temi della *Metafisica dei costumi*.

Il modo in cui Hart affronta la separazione (e connessione) tra diritto e morale fornisce elementi importanti per comprendere l'analisi del suo pensiero intorno alla natura umana. In questo collegamento risiede l'opportunità di un confronto con il filosofo prussiano, che

²⁹ *Ivi*, p. 39.

³⁰ *Ivi*, p. 46.

³¹ Si noti come, in questo passaggio, abbiamo deciso di impiegare i termini «teoretica» e «pratica» nel senso tecnico impiegato da Kant, per indicare le due branche della filosofia che si occupano, rispettivamente, delle leggi della natura e delle leggi della libertà.

³² RIDOLFI G., *Figure del socialismo neokantiano. Tra rigore morale, ragione giuridica e realtà politica*, Giappichelli, Torino 2015, p. 33 [corsivi aggiunti].

³³ *Ivi*, p. 32. L'autore analizza la riflessione tramite cui Lange dimostra come il principale errore di Kant consista nel non aver compreso che le categorie formali, mediante le quali l'intelletto elabora il frutto dell'intuizione sensibile (cfr. KANT I., *Critica della ragion pura*, 1781, a cura di P. Chiodi, Utet, Torino 1967, p. 161, B 129-130), in quanto comprese nella nostra costituzione, sono in realtà «una parte della materia di cui l'intero mondo è formato» (RIDOLFI, op. cit., *ibidem*). Infatti, il 'padre' del socialismo neokantiano in Germania afferma che «non si può assolutamente nulla "apprendere mediante l'esperienza" se non si fu organizzati dalla natura in modo da riunire il soggetto all'attributo, la causa all'effetto» (F. A. LANGE, *Storia critica del materialismo*, 1875, trad. ita. a cura di A. Treves, Monanni, Milano 1932, p. 60).

³⁴ Il dato è riportato in RICCIARDI, *Diritto e natura*, cit., p. 71, dove l'autore si riferisce a *Are there any Natural Rights?* come «un ambizioso lavoro sui diritti naturali che testimonia l'interesse dell'autore per la filosofia politica, ma ben lontano, nel metodo e nell'argomento, da ciò che facevano a quel tempo i cultori di Jurisprudence nel Regno Unito».

consente di comprendere, anzitutto, la peculiare posizione di Hart rispetto alla tradizionale dicotomia della filosofia del diritto, che impedisce di ascrivere questo autore *sic et simpliciter* al ‘giuspositivismo’: la prospettiva hartiana, «nella sua peculiarità, costituisce un’ennesima conferma della complessità, confusione, e, al limite, inutilità delle discussioni polarizzate sulla contrapposizione giusnaturalismo-positivismo giuridico»³⁵. Inoltre, non sembra fuori luogo prendere Kant come punto di riferimento in relazione al discorso sulla nozione di umano: nella *Critica della ragion pratica* (1788), l’autore precisa che «il soggetto della legge morale», «fine in se stesso» (dunque, in particolare, ai fini dell’imperativo categorico, seconda formulazione) è «soltanto l’uomo, e con lui ogni creatura razionale»³⁶. Ci si rende agevolmente conto che «l’umanità di Kant ha poco a che vedere con l’appartenenza alla specie *Homo sapiens sapiens*»³⁷, ma considera il tratto qualificante della *ragione pratica* in quanto tecnicamente autonoma. In effetti, la considerazione precipua del dato del βίος (*bios*, peculiare dell’umano) per definire la vita viene contestata dalla prospettiva post-umanistica, poiché esclude altre forme riconducibili alla «nuda vita» (indicata anche con il lemma greco ζωή, *zoē*), come ad esempio quelle artificiali: alcuni studi in materia di vita artificiale rilevano che «il concetto di vita, nell’ambito della realtà virtuale, è stato gradualmente ridotto a un modello di informazione slegato da qualsiasi forma di corporeità materiale»³⁸, concentrato sulla «one-dimensional functionality of information processing»³⁹. Alla luce di quanto sopra, si può concludere provvisoriamente nel senso della impossibilità di escludere una certa lungimiranza di autori come Kant e Hart, rispetto a problematiche che emergeranno molto tempo dopo di loro: tale affermazione si rivela significativa in misura ancora maggiore, se si assume – come qui si è tentato di fare – un legame a doppio filo tra il pensiero hartiano e la filosofia pratica kantiana.

³⁵ CATTANEO, op. ult. cit., p. 674.

³⁶ KANT I., *Critica della ragion pratica* (1788), a cura di F. Capra, Laterza, Roma-Bari 2006, p. 107 (Ak. V 87). La seconda formulazione dell’imperativo categorico, a rigor della quale, com’è noto, l’individuo è chiamato ad agire «in modo da trattare l’umanità sia nella [propria] persona sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo», si trova in KANT, *Fondazione della metafisica dei costumi* (1785), trad. ita. a cura di R. Assunto, Laterza, Roma-Bari 1980, p. 61.

³⁷ PIEVATOLO, cit., nota 63.

³⁸ FERRANDO, op. cit., p. 92.

³⁹ KEMBER S., *Cyberfeminism and Artificial Life*, Routledge, London 2003, p. 3.

3. La carne e il sangue: giurista e filosofo ad Oxford

Nel paragrafo precedente, si è incidentalmente fatto riferimento alla formazione di Hart presso l'Università di Oxford. È importante, infatti, collocare l'autore nel contesto intellettuale che ha ospitato i suoi primi (e più rilevanti) passi nel mondo accademico, per poter figurare e descrivere quale influenza tale scuola abbia esercitato sul pensiero del nostro autore. Un simile discorso non può progredire senza l'ausilio di alcuni dati biografici, che aiutano a cogliere, da un lato, la collocazione temporale della relazione tra Hart e la 'filosofia di Oxford' e, dall'altro lato, la natura e l'articolazione concreta delle sue inclinazione e predilezioni.

Nato nel 1907 da una famiglia ebraica dello Yorkshire⁴⁰, il giovane Herbert Hart compie i suoi primi studi a Cheltenham, per poi trasferirsi come *scholar* al New College di Oxford nel 1926. Come è noto, i suoi studi universitari non si compiono in materie specificamente giuridiche: infatti, il suo corso di laurea in *Literae Humaniores* prevede lo studio delle lingue classiche (latino e greco antico), storia antica e filosofia⁴¹. Questa formazione, fondamentalmente indirizzata allo studio della filosofia, non ostacola il suo incontro con lo studio del diritto: il giovane Hart scelse di sostenere l'esame preliminare di *Law*, invece di quello in *Classics*, essendo il primo notoriamente più rapido da completare, così da soddisfare la propria ansia di procedere allo studio della storia e della filosofia⁴². Una consistente esperienza professionale in ambito forense⁴³ ed il suo reclutamento nell'MI5 durante la Guerra⁴⁴ disegnano una parabola che porta Hart a fare ritorno ad Oxford nel 1945, come *fellow* e *tutor* in filosofia⁴⁵. Si tratta di un incarico accettato non senza esitazione⁴⁶, che nondimeno sarà essenziale per la consolidazione del suo pensiero e gli permetterà di accedere alla cattedra di Giurisprudenza nel 1952⁴⁷.

⁴⁰ Cfr. LACEY N., *A Life of H. L. A. Hart. The Nightmare and the Noble Dream*, Oxford University Press, Oxford-New York 2004, p. 1.

⁴¹ Cfr. *ivi*, p. 22.

⁴² Cfr. *ivi*, p.25.

⁴³ Non occorre, infatti, una pratica forense preliminare, ma si trattava semplicemente di «equipping oneself with the knowledge necessary to pass the entry examinations» (*ivi*, p. 40). Lacey, peraltro, riporta l'estratto di una lettera di Hart a Christopher Cox, nella quale il primo, in merito agli esami per la *Bar* appena sostenuti, commenta che «they were very easy» (*ibidem*).

⁴⁴ Cfr. *ivi*, p. 84.

⁴⁵ Questo dato viene riportato da CATTANEO, nella nota biografica dell'Introduzione a *Il concetto di diritto*, cit., p. XX.

⁴⁶ Lacey riporta una lettera con cui Isaiah Berlin tenta di spronare Herbert ad accettare la proposta: «How can you hesitate? The only point of the Bar I should have thought is fame and money. If you don't mind too much about the latter you must certainly abandon it since the death of the soul it produces is automatic and inevitable» (LACEY, *A Life*, cit., p. 116).

⁴⁷ Sembra che l'unico documento riportante una reazione di Hart di fronte all'ottenimento della cattedra sia una lettera scritta dal medesimo all'amico e collega Berlin, nella quale sottolinea il proprio timore, dovuto

Significativo, dunque, è il periodo che intercorre tra l'inizio dell'insegnamento filosofico ed il passaggio alla filosofia ed alla teoria del diritto: certamente, possiamo ritenere che il confronto con l'ambiente oxoniense del suo tempo abbia lasciato il segno sul pensiero hartiano. A tal proposito, lo studio di Ricciardi aiuta a comprendere meglio quale possa essere la portata di una simile osmosi, delineando le adeguate premesse per il confronto fra i pensatori di Oxford e un Hart adulto, non più studente, che studia e dialoga con questi autori «from the other side of the fence»⁴⁸. Ricciardi cerca di sottolineare lo stretto legame tra il nostro filosofo e la sua scuola, evidenziandolo a partire da quanto suggerisce il titolo della più nota opera hartiana: *The Concept of Law*, che senza dubbio fa eco al testo di Gilbert Ryle, *The Concept of Mind* (1949)⁴⁹, si conforma all'uso, invalso tra gli studiosi di filosofia ad Oxford nel secondo dopoguerra⁵⁰, di intitolare alcuni scritti impiegando la formula «the Concept of». Per via della sua peculiare relazione con la cosiddetta 'filosofia di Oxford', sarebbe pertanto riduttivo ascrivere genericamente Hart alla filosofia analitica⁵¹, risultando, invece, più opportuno riconoscerlo partecipe di questa speciale linea evolutiva del pensiero euro-occidentale.

Tra i filosofi di Oxford, la prima menzione, per importanza e priorità temporale, va dedicata al logico John Cook Wilson (1849-1915), il quale sembra particolarmente rilevante ai nostri fini per due aspetti fondamentali del suo pensiero: anzitutto, occorre evidenziare come, per questo autore, «il compito del filosofo non consist[a] nella scoperta di fatti, ma nel raggiungere una migliore comprensione del modo in cui pensiamo»⁵²; trattasi d'una convinzione che spiega la sua propensione per l'analisi linguistica dei «termini impiegati normalmente per parlare dei diversi ambiti della vita quotidiana» (si potrebbe dire il *core*, il fulcro degli sforzi della filosofia analitica), sul presupposto che «dai modi di dire e di pensare consolidati muove il lavoro di chiarificazione del filosofo»⁵³. In secondo luogo, pare il caso di ricordare la già accennata affermazione per cui «conoscere qualcosa ne garantisce la verità»⁵⁴, momento di rottura con la filosofia teoretica kantiana, che tuttavia lo stesso Cook Wilson non riesce a giustificare in maniera

alla necessità di esplorare un campo scientifico ch'egli non sente di padroneggiare: «but» – aggiunge – «I am prepared to study and digest everything – in time» (*ivi*, p. 155).

⁴⁸ *Ivi*, p. 112.

⁴⁹ Ryle aveva esercitato una notevole influenza sugli autori di Oxford, incoraggiandoli a pubblicare, giacché gli studiosi del tempo dedicavano la maggior parte del loro lavoro ad impartire lezioni agli studenti, mentre la ricerca veniva condotta «in the vacation or at weekends, on a 'proud amateur' basis» (*ivi*, p. 132).

⁵⁰ Cfr. RICCIARDI, op. cit., p. 28.

⁵¹ Cfr. *ivi*, p. 27.

⁵² *Ivi*, p. 29.

⁵³ *Ivi*, p. 36.

⁵⁴ *Ivi*, p. 34.

adeguata, tramite il ricorso alla nozione di ‘apprensione’ come impressione al soggetto di un certo stato delle cose.

Sembra interessante ricordare altresì le teorie di filosofi morali come W. D. Ross (1877-1971) e H. A. Prichard (1871–1947), i quali, in polemica con il pensiero morale utilitarista, ammettono la possibilità di un conflitto pratico⁵⁵ tra direttive morali incompatibili, negando al contempo l’esistenza di criteri per stabilire univocamente quale valore, tra quelli confliggenti, abbia il maggior peso nella scelta da compiere⁵⁶. Infine, Hart trova senza dubbio un termine di confronto nel suo coetaneo, amico e corrispondente Isaiah Berlin (1909-1997), il quale, in particolare, rifiutando ogni istanza determinista, rigetta la possibilità di individuare leggi generali del comportamento umano⁵⁷. Senza che la nostra semplificante attenzione intenda svalutare l’importanza di un autore poliedrico come Berlin, i cui molteplici interessi si sono manifestati nell’apertura verso la cultura europea continentale⁵⁸, non sembra fuori luogo ravvisare anche nella sua opera una sfaccettatura di quello sviluppo del pensiero oxoniense come filosofia “non scientifica”. Sintomo di una tendenza siffatta sembra essere «l’ostilità di Cook Wilson e dei suoi seguaci nei confronti della logica matematica»⁵⁹, che rallenta grandemente l’ingresso di questa disciplina nell’insegnamento ad Oxford.

Con riferimento all’ultimo aspetto menzionato, è importante segnalare il rapporto peculiare di Hart con la logica e le discipline scientifiche, quale mezzo di sviluppo ed affinamento della filosofia. Viene da più parti ricordato l’episodio, che Jenifer Hart riporta nella sua autobiografia⁶⁰, in cui suo marito Herbert, ancora dedito ai propri impegni di avvocato – siamo negli anni Trenta –, legge il manuale di introduzione alla logica matematica dell’amico e maestro H. W. B. Joseph (1867-1943). Questo intellettuale aveva esercitato sul giovane Hart una notevole influenza, durante gli studi universitari, in particolare con le sue posizioni teoretiche relative alla causalità e con la sua adesione a prospettive anti-empiriste⁶¹. Si tratta di un aspetto che forse solo

⁵⁵ La nozione di ‘conflitto pratico’ si trova in CANALE D., *Conflitti pratici. Quando il diritto diventa immorale*, Laterza, Roma-Bari 2017, p. 37: si tratta della situazione in cui «due norme esprim[o]no la pretesa di guidare il comportamento», disciplinando «la stessa condotta in modo incompatibile», individuando «obiettivi tra loro alternativi» e affermando «principi che giungono a collidere».

⁵⁶ Cfr. RICCIARDI, op. cit., p. 46.

⁵⁷ Cfr. *ivi*, p. 54.

⁵⁸ Cfr. *ivi*, p. 47.

⁵⁹ *Ivi*, p. 42.

⁶⁰ Cfr. HART J., *Ask Me No More*, Peter Halban, London 1998, p. 109, richiamato in RICCIARDI, op. cit., p. 43 e LACEY, op. cit., p. 51.

⁶¹ Così sembra potersi evincere dalla lettura di due saggi assegnati al giovane Herbert da Joseph, suo Professore ad Oxford, che LACEY (op. cit., p. 27) commenta, evidenziando l’apprezzamento di Joseph nei confronti delle tesi proposte dallo studente.

apparentemente è irrilevante, che invero svolge un ruolo potenzialmente molto significativo. Se è pur vero che Hart, durante la pratica forense, mantiene il contatto con gli studi filosofici perché lo sviluppo di quelle idee gli suggeriva un «distinctively valuable way of life»⁶², il risultato di questo persistente interesse non può fermarsi al mero aggiornamento delle sue indagini in quel campo, ma sembra, in qualche modo, portarlo oltre. In altre parole, se l'influenza degli insegnamenti di Joseph si fa sentire durante la sua carriera da *barrister*⁶³, non si dà elemento alcuno per escludere che l'interesse scientifico di Hart permanga anche in seguito alla ripresa degli studi filosofici e caratterizzi, altresì, il suo futuro approccio alla teoria ed all'analisi del diritto.

Il percorso professionale ed intellettuale di Hart lo porterà, dagli anni Cinquanta, ad approfondire lo studio dei temi legati alla filosofia del diritto, intraprendendo un nuovo sentiero che lo condurrà all'opera più importante della sua vita, *The Concept of Law*. Sebbene la sua produzione in campo prettamente filosofico si sia fermata, poco dopo l'accesso alla cattedra di Jurisprudence, nessuno in letteratura ha l'ardire di affermare che Hart abbia abbandonato, pertanto, gli studi in filosofia. Come studioso e teorico del diritto, il filosofo trova ora un nuovo campo d'indagine, nel contesto del quale poter mettere a frutto le idee elaborate dai filosofi di Oxford e corroborate dagli scritti analitici di Wittgenstein. Adesso, per Hart, «il problema della natura del diritto e delle sue dimensioni morali e politiche diviene essenziale»⁶⁴ ed il suo retroterra filosofico-oxoniense non può che fornirgli un armamentario adeguato per affrontarlo. Occorre, giunti a questo punto, toccare con mano il tema del contenuto minimo del diritto naturale, per evidenziarne i caratteri concettuali e verificare le conclusioni che sia possibile trarre dalle premesse elaborate nei paragrafi precedenti.

4. L'argomento dei «truismi»

La configurazione concettuale del soggetto, oggetto dell'interrogativo principe che anima questo esercizio, può essere indagata in un solo modo efficace: occorre calarsi nelle profondità di *The Concept of Law*, immergendosi fin dove morale e diritto entrano in

⁶² LACEY, *A Life*, cit., p. 51.

⁶³ Cfr. *ivi*, p. 46, ove l'autore evidenzia il fatto che la formazione di Hart nelle lezioni di Joseph gli aveva conferito una «superb preparation» di cui poteva far uso nella pratica del diritto.

⁶⁴ RICCIARDI, *Diritto e natura*, cit., p. 72.

contatto. Si è ricordato come, per la *separation thesis*, la validità del diritto e la conformità del diritto alla morale convenzionale⁶⁵ si pongono su piani differenti, ma non mancano di presentare vari tratti in comune⁶⁶: si tratta, anzitutto, di «forme di controllo sociale»⁶⁷, che producono regole sociali⁶⁸, le quali «consentono il coordinamento delle azioni di un numero molto alto di persone», «garantiscono regolarità, e quindi prevedibilità, nei rapporti tra persone»⁶⁹. D'altronde, sotto il profilo qualitativo, il diritto e la moralità convenzionale rappresentano «forme diverse di controllo sociale»⁷⁰. Hart, infatti, evidenzia i tratti che qualificano le norme morali rispetto a quelle giuridiche: tali sono l'importanza, l'immunità da mutamenti deliberati, il carattere volontario dei crimini morali e la 'pressione morale'⁷¹. Hart è consapevole che la distinzione e la separazione tra le due sfere non esclude che possano trovarsi punti di contatto tra le due sfere e, infatti, nel Capitolo VIII afferma esservi un certo contenuto di principio⁷² che le norme morali devono avere, «una volta ammesse soltanto alcune verità del tutto ovvie sulla natura umana e sul carattere del mondo fisico»⁷³. L'autore anticipa, così, la dottrina del contenuto minimo del diritto naturale, o meglio, enuncia la medesima teorica guardandola dal lato delle norme morali (sul presupposto che l'analisi del contenuto minimo, nel Capitolo IX, avvenga dal lato delle norme giuridiche).

La relazione tra diritto e morale trova compiuta conformazione nel più volte citato Capitolo IX, dove vengono criticate diverse ricostruzioni di tale rapporto, la prima e più

⁶⁵ Si è scelto di utilizzare l'aggettivo «convenzionale» – come fa HART, *Il concetto*, cit., p. 225 – , in quanto, secondo quanto notato LOCHE A., *Moralità del diritto e morale critica. Saggio su Herbert Hart*, Franco Angeli, Milano 1997, p. 16, «normalmente Hart utilizza il termine “morale” per indicare [...] la morale “positiva” propria di un determinato contesto socio-politico, cui si riferisce una precisa dimensione giuridica; tale morale si configura come l'insieme di norme che guidano i comportamenti in linea di massima accettati dalla maggioranza della popolazione vivente nel contesto indicato».

⁶⁶ Un'interessante ricostruzione sulle «relazioni contenutistiche» tra morale e diritto, con riferimento al pensiero di Hart e di altri autori, si può trovare in PINO G., *Diritto e morale*, in BONGIOVANNI – PINO – ROVERSI, *Che cosa è il diritto. Ontologie e concezioni del giuridico*, Giappichelli, Torino 2016, pp. 25-27.

⁶⁷ RICCIARDI, *Diritto e natura*, cit., p. 184.

⁶⁸ Hart delinea la nozione di *regola sociale* nel Capitolo IV di *Il concetto di diritto* (cit., pp. 67-68), per distinguerla dalla mera convergenza abituale di comportamenti. Tre sono gli elementi essenziali di queste regole: anzitutto, la regolarità materiale del comportamento (*abitudine*), accompagnata dalla considerazione delle deviazioni come errori o colpe; in secondo luogo, la critica della deviazione trova nella deviazione stessa una *buona ragione*; in terzo luogo, il comportamento esatto dalla regola viene considerato generalmente un criterio di condotta per tutti i membri del gruppo (*aspetto interno della norma*).

⁶⁹ RICCIARDI, op. cit., p. 184.

⁷⁰ HART, *Il concetto di diritto*, cit., p. 225.

⁷¹ *Ivi*, pp. 203-211.

⁷² LOCHE, op. cit., p.54 parla, in proposito, di «principi genericissimi» e conclude che «assunti dunque per un lato i quattro criteri formali e, per l'altro, il contenuto minimo del diritto naturale, ci troviamo nella condizione di capire come la dimensione della morale – *in a world such as ours e for beings such as ourselves* – comprende molto di più degli obblighi e dei doveri di quella che [...] è stata definita la “morale sociale”».

⁷³ HART, *Il concetto di diritto*, cit., p. 211.

importante delle quali è il giusnaturalismo. Questa dottrina, secondo cui «there are certain principles of human conduct, awaiting discovery by human reason, with which man-made law must conform if it is to be valid», viene rigettata dal pensiero contemporaneo, che si è liberato di alcune «deep and old confusions»⁷⁴ alla radice. La più pregnante, tra queste ‘confusioni’, è sicuramente la concezione teleologica della natura, per cui «gli avvenimenti che si succedono regolarmente non vengono concepiti come *meramente* succedentisi, e le questioni se essi *accadano* regolarmente o se *debbano* accadere o se sia *bene* che accadano non sono considerate come questioni separate»⁷⁵. Ora, nel rifiutare questo «modo di pensare e di esprimersi», Hart si affretta ad affermare che ciò che lo giustifica «è qualcosa di completamente ovvio» (*entirely obvious*)⁷⁶: si tratta dell’assunto per cui il fine dell’azione umana consiste nella sopravvivenza.

Il presupposto della sopravvivenza come fine viene letto come «un nucleo di ragionevolezza, di buon senso, di significato chiaro e accettabile»⁷⁷ nella dottrina del diritto naturale⁷⁸. Tuttavia, ad un’affermazione siffatta devono seguire almeno due precisazioni: in primo luogo, la precisazione che Hart ancora la sopravvivenza ad un dato biologico: «le nozioni di bisogno umano, di danno e di *funzione* degli organi o dei mutamenti corporali si basano sullo stesso semplice fatto»⁷⁹. Inoltre, l’elemento più interessante, ai fini del nostro discorso, è dato dal fatto che lo stesso *scopo della sopravvivenza* – prima ancora dei truismi – viene delineato come dovuto al «semplice *fatto contingente* che la maggior parte degli uomini desidera per la maggior parte del tempo continuare a vivere»⁸⁰. Una simile statuizione non sorprende, in quanto Hart rifiuta *in toto* l’interpretazione teleologica della natura, sebbene la sopravvivenza conservi uno «speciale *status* in relazione alla condotta umana»⁸¹, poiché «il fatto che gli uomini la desiderino permea le strutture del nostro pensiero e del nostro linguaggio»⁸². Secondo questa ricostruzione, la tesi hartiana è che «rinunciare all’idea che sopravvivere sia uno scopo che gli essere umani in generale hanno ci costringerebbe a una revisione troppo drastica del nostro modo di parlare e di pensare per essere accettabile»⁸³: dunque, per

⁷⁴ HART, *The Concept of Law*, cit., p. 186.

⁷⁵ HART, *Il concetto di diritto*, cit., p. 220 [corsivi nel testo]; ed. ing., p. 189.

⁷⁶ *Ivi*, p. 223; ed. ing., p. 191.

⁷⁷ CATTANEO, *Il diritto naturale nel pensiero di H. L. A. Hart*, cit., p. 677.

⁷⁸ Hart afferma questo nel capitolo precedente, quando osserva la propria teorica dalla prospettiva delle norme morali (cfr. HART, *Il concetto di diritto*, cit., p. 212).

⁷⁹ *Ivi*, p. 223; ed. ing., p. 191 [corsivi nel testo].

⁸⁰ *Ibidem* [corsivi aggiunti].

⁸¹ *Ivi*, p. 224.

⁸² CATTANEO, op. cit., *ibidem*.

⁸³ RICCIARDI, *Diritto e natura*, cit., p. 238.

quanto non sia illogico immaginare una simile revisione, ciò scatenerrebbe un mutamento drastico ed insopportabile del nostro apparato concettuale. Da questo punto di vista, è interessante notare come una istanza di revisione concettuale e terminologica venga portata avanti proprio dai fautori della prospettiva post-umanista, i quali invocano la *destabilizzazione* di «limiti e confini simbolici» e la *decostruzione* di dualismi quali «umano/animale, umano/macchina e, più in generale, umano/non umano», nonché della «*divisione tra vita e morte*»⁸⁴. In rapporto a questa evoluzione del pensiero, Hart può forse dirsi un anticipatore, che però non ha avuto la capacità di immaginare – in modo assai poco biasimevole, per un uomo del suo tempo – un mutamento linguistico (o epistemico) di una simile portata e radicalità.

Il fatto che gli uomini in generale perseguano il fine della sopravvivenza funziona come premessa fattuale indefettibile per il prosieguo del discorso sul contenuto minimo del diritto naturale. Rimosso il bisogno di sopravvivenza, «l'argomento verrebbe a mancare di una parte essenziale della sua premessa»⁸⁵.

Nel considerare le semplici ovvie verità che presentiamo qui, e la loro connessione con il diritto e la morale, è importante osservare che in ogni caso i fatti menzionati offrono un *motivo (reason)* per cui, *ammessa la sopravvivenza come fine*, il diritto e la morale *devono* avere un contenuto specifico.⁸⁶

A tal proposito, Ricciardi parla di «necessità di tipo condizionale», suggerendo, così, una struttura logica dell'argomento simile a quella dell'imperativo ipotetico kantiano⁸⁷: se desidero ottenere A (ad esempio, la sopravvivenza), essendo C causalmente necessario per avere A, devo realizzare C (in questo caso, conferendo ad una norma quel determinato contenuto). Peraltro, la proposizione si configura più correttamente aggiungendo un terzo elemento (che chiameremo F), costituito dalle «generalizzazioni molto ovvie», ovverosia dal contenuto dei truismi «riguardanti la natura umana e il mondo in cui gli uomini vivono»⁸⁸. L'argomento, in tal modo, si completa e risulta schematizzabile come segue:

dato F, se vuoi A, devi realizzare C.⁸⁹

⁸⁴ FERRANDO, *Il Postumanesimo Filosofico*, cit., p. 87 [corsivi aggiunti].

⁸⁵ RICCIARDI, op. cit., *ibidem*.

⁸⁶ HART, *Il concetto*, cit., p. 225; ed. ing., p. 193 [corsivi aggiunti].

⁸⁷ Cfr. BAYLES M. D., *Hart's Legal Philosophy. An examination*, Kluwer Academic Publishers, Boston-London 1992, pp. 120-121.

⁸⁸ HART, *Il concetto*, cit., p. 224; ed. ing., pp. 192-193.

⁸⁹ In proposito, BAYLES (op. cit., *ibidem*) sembra aderire ad una certa analisi, che rileva come Hart non abbia dimostrato, come invece avrebbe dovuto, che, dato F, il contenuto C è causalmente necessario per ottenere A.

Il carattere doppiamente condizionato dell'argomento si evince, infatti, da un altro passaggio, in cui si può notare come il carattere contingente sia proprio anche – e, come vedremo, soprattutto – delle *verità ovvie*. Mentre nel periodo sopra riportato l'autore impiega «*should*» (per dire che «il diritto e la morale *devono* avere un contenuto specifico»), nella frase che segue, Hart si avvale del verbo «*must*», che sembra davvero suggerire una causalità condizionale caratterizzante, in senso stretto, l'imperativo ipotetico in discorso:

Reflection on some very obvious generalizations – indeed truisms – concerning human nature and the world in which men live, shows that as long as these hold good, there are certain rules of conduct which any social organization *must* contain if it is to be viable.⁹⁰

Nel testo citato si trova formulata la dottrina del contenuto minimo del diritto naturale, questa volta compiutamente delineata ed osservata dal punto di vista delle norme giuridiche. Nel capitolo precedente⁹¹, infatti, Hart aveva mostrato l'altra faccia della medaglia, ponendosi il problema del contenuto delle norme *morali*, mentre qui si parla di contenuto di prescrizioni *giuridiche*: questa interessante simmetria conferma, peraltro, la complessità della tesi separatista di Hart, oltre che il suo rigore analitico e metodologico. Una lettura coordinata degli ultimi passaggi riportati appare particolarmente necessaria. Riprendendo un commento di Cattaneo, per Hart, in questa sede «non si tratta di *definire* in un dato modo il diritto e la morale, ma di caratterizzarli in un dato modo in rapporto ad un certo scopo»⁹². Sembra che il filosofo italiano abbia colto nel segno, giacché un problema di definizione entrerebbe in gioco in un discorso formale e strutturale sul diritto (ad esempio, con riferimento ai caratteri della norma ed al rapporto fra norma e sanzione), mentre in questo caso l'autore, ragionando del *contenuto*, si pone un problema di effettività del diritto. Malgrado l'impiego del modale *must*, l'aspirazione di Hart non sembra quella di delineare una necessità causale in senso tecnico, ragion per cui egli stesso precisa che queste caratteristiche dell'uomo e del mondo sono, piuttosto, *reasons* – e non *causes*⁹³ – perché si abbiano determinate regole. Efficace sotto il profilo euristico, questa lettura dei truismi non sminuisce la loro importanza nel sistema filosofico-giuridico di Hart, in quanto sul piano prescrittivo le verità ovvie «sono delle buone ragioni

⁹⁰ HART, op. ult. cit., *ibidem* [corsivi aggiunti].

⁹¹ Cfr. *ivi*, pp. 211-212.

⁹² CATTANEO, op. ult. cit., p. 678.

⁹³ Cfr. BAYLES, *Hart's Legal Philosophy*, cit., p. 119.

per obbedire soltanto agli ordinamenti che hanno quel dato contenuto»⁹⁴. Se un ordinamento giuridico pretendesse d'essere obbedito, senza incorporare il contenuto minimo del diritto naturale, non avrebbe *chance* di ottenere l'accettazione delle proprie regole di riconoscimento: in definitiva, «le semplici e ovvie verità del diritto naturale sembrano costituire una ragione per accogliere le pretese avanzate dal sistema giuridico nei confronti degli individui»⁹⁵. Seguendo questa lettura, si capisce il ruolo fondamentale che i truismi ricoprono, poiché da esse dipende l'accettazione, ovverosia l'effettività e, quindi, l'esistenza stessa dell'ordinamento giuridico⁹⁶.

Un'interpretazione come quella testé ricordata riesce a coordinare il discorso che Hart svolge nel Capitolo IX con quello compiuto nel corso dei primi sette capitoli del *Concept*, riconoscendo proprio quella stretta connessione tra la dottrina del contenuto minimo e la nozione di accettazione del sistema giuridico. Essa consente, altresì, di comprendere il 'funzionamento' delle verità ovvie nel sistema hartiano, poiché, al variare delle caratteristiche ovvie della natura umana e del mondo, corrisponde il mutamento delle *buone ragioni* per obbedire all'ordinamento e accettarne le norme. Questa affermazione conduce alla formulazione di due ulteriori considerazioni: per prima cosa, sembra possibile individuare una chiara ascendenza josephiana e, più in generale, un argomento tributario della filosofia di Oxford nella negazione del rapporto di causalità tra fatti e regole: affermare che i fatti costituiscono *ragioni* – e non cause – significa che tali verità possono *spiegare* il contenuto di determinate regole, senza che possa epistemologicamente costruirsi un rapporto eziologico tra le prime e le seconde⁹⁷.

Una seconda considerazione, invero, ha un'articolazione più complessa ed apre il discorso sullo statuto epistemologico dei truismi, ancora una volta suscettibile di essere letto attraverso le lenti degli studiosi di Oxford. Come è stato più volte ricordato, le verità ovvie non hanno carattere necessario, bensì sono tecnicamente *contingenti* e dipendono dal fatto che gli esseri umani e il mondo conservino le caratteristiche salienti che Hart attribuisce loro, nel momento in cui scrive. Ciò si ricava abbastanza agevolmente da

⁹⁴ CATTANEO, op. ult. cit., p. 681.

⁹⁵ GASPAROLI C., *Il Diritto tra Natura e Politica. Per una lettura di H.L.A. Hart*, Altrilinea Edizioni, Firenze 2013, p. 133.

⁹⁶ In proposito, CATTANEO (*Il diritto naturale*, cit., p. 689) ha ritenuto di poter affermare che «la teoria di Hart del diritto naturale ha una portata soltanto sociologica, in quanto serve a indicare che un sistema politico per reggersi deve, almeno in misura minima, poggiare sul consenso, contare sulla cooperazione volontaria dei membri della classe dominante, anche se ristretta».

⁹⁷ Cfr. GASPAROLI, op. cit., p. 139, dove l'autrice richiama le elaborazioni degli studiosi ad Oxford, ritenendo «improbabile che Hart non abbia riflettuto sulle premesse metaetiche della dottrina del contenuto minimo», giacché in quegli stessi anni i filosofi oxoniensi si occupavano di simili tematiche.

numerosi incisi, sparsi per il Capitolo IX, che ora sembra opportuno richiamare: «...as long as these hold good ...»⁹⁸; «... things might have been, and might one day be, otherwise ...»⁹⁹; «... statements [...] the truth of which is contingent on human beings and the world they live in retaining the salient characteristics which they have»¹⁰⁰. Come abbiamo visto, il modo in cui Hart procede per enucleare le regole di comportamento e spiegarle alla luce delle verità ovvie si rivela assai simile al ragionamento kantiano sulle regole del diritto naturale: tuttavia, mentre Kant elabora un diritto ideale i cui fondamenti sono validi *a priori*, in quanto frutto d'una elaborazione razionale, le verità di Hart non legittimano una simile affermazione. Il loro statuto è infatti quello di «verità ovvie, non di verità necessarie, poiché le cose potrebbero anche essere diverse da come sono»¹⁰¹: l'ovvietà di tali proposizioni riposa semplicemente sul fatto che esse sono «immediatamente evidenti a chiunque»¹⁰². A tal proposito, la maggior parte degli studiosi sembra ritenere che Hart si ponga un problema squisitamente logico, nel definire tali ovvietà come verità contingenti: in altre parole, se Hart afferma che le cose potrebbero essere diverse, vuole dire che una realtà in cui gli esseri umani diventino invulnerabili, oppure non possano più dirsi approssimativamente eguali, od ancora le risorse divengano illimitate ecc. non sarebbe logicamente inconcepibile¹⁰³. Secondo il nostro punto di vista, per quanto tale visione si mostri pienamente condivisibile e coerente con il *background* logico-filosofico hartiano, il discorso di Hart intorno alle verità ovvie può (e vuole, in un certo senso) dirci qualcosa di più, intorno all'autore stesso, alla sua sensibilità filosofica ed, infine, alla sua concezione antropologica. Alla luce dell'interpretazione consolidata sulla teorica hartiana che qui è stata richiamata, risulta possibile svolgere una nuova

⁹⁸ HART, *The Concept*, cit., p. 193.

⁹⁹ *Ivi*, p. 194.

¹⁰⁰ *Ivi*, p. 200.

¹⁰¹ GASPAROLI, *Il Diritto tra Natura e Politica*, cit., p. 140.

¹⁰² *Ibidem*.

¹⁰³ Cfr. RICCIARDI, *Diritto e natura*, cit., p. 237: «Non si può certo dire che le ovvietà esprimano delle verità a priori, nel senso che negarle implicherebbe una contraddizione, perché non c'è nulla di insensato nell'immaginare un mondo in cui gli esseri umani abbiano caratteristiche diverse da quelle descritte da Hart. Al contrario, lo stesso Hart ricorre a ipotesi di questo tipo proprio per mostrare che le necessità espresse dalle ovvietà sono condizionali». Autori come BAYLES, *Hart's Legal Philosophy*, cit., p. 121 rilevano la possibilità di leggere il rapporto tra diritto e morale, da un lato, e contenuto minimo, dall'altro lato, come una relazione in cui il secondo non è definitivamente necessario ai primi, e tuttavia, essendo parte dei loro caratteri definitivi (*defining features*), la mancanza dei suoi contenuti indebolisce o riduce la portata dell'applicazione del diritto e della morale. Secondo quest'ultima interpretazione, quindi, il diritto e la morale si presenterebbero come *cluster concepts* (concetti-grappolo): «it is not purely contingent that, on the ordinary concept, dogs have hair and bark, nor is it logically (definitionally) necessary that they do so. One might plausibly claim that having hair and barking are noncontingent features of the ordinary concept of dogs. Hart wants to make similar claims about the minimum content. It is not merely a contingent fact that morality and law have it, yet it is not definitionally necessary, because international law lacks sanctions».

lettura (non tanto in senso revisionista, quanto aggiuntivo) del contenuto minimo del diritto naturale, per ipotizzare, a partire da esso, la configurazione di una teoria del soggetto.

5. L'umanità di Hart secondo una prospettiva post-umanista

Onde poter ricostruire il pensiero di Hart intorno al mutamento delle condizioni del mondo e della natura umana, è importante confrontarsi con alcune suggestioni provenienti dagli studi postumanistici. L'approccio postumanista si sviluppa attraverso l'apporto di altri tipi di indagine che, in un certo senso, mostrano un impegno nella delegittimazione di alcuni modi di percepire l'agire sociale in quanto tale: un esempio è dato da *gender studies* e *cultural studies*¹⁰⁴. L'evoluzione delle società contemporanee e lo sviluppo tecnologico hanno condotto vari studiosi post-modernisti ad interrogarsi sulla necessità di decostruire e ridefinire quella che appare un'episteme antropocentrica. La prospettiva del postumano «supera il primato umano, senza tuttavia sostituirlo con altri tipi di primati (come quello delle macchine o quello delle divinità)», in maniera tale da potersi leggere «sia come un post-centrismo, che come un post-esclusivismo»¹⁰⁵, in quanto basato non su schemi oppositivi, ma su una logica di mediazione, «che offre una riconciliazione dell'esistenza nei suoi più ampi significati»¹⁰⁶.

La varietà di temi toccati dagli studi postumanisti sembra potersi leggere alla luce del principale proposito di questa corrente filosofica, ovvero la negazione di un «primato onto-epistemologico all'umano», accompagnata da una riabilitazione della «possibilità di *agency* umana attraverso un'espansione di tale nozione al non-umano»¹⁰⁷. In altri termini, si tenta di estendere la prerogativa dell'agire umano, tradizionalmente riconosciuta all'essere umano in quanto tale, ad altre entità che vengono solitamente concepite in termini di opposizione rispetto all'essere umano stesso: ad esempio, si rivaluta la vita animale, mediante un ribaltamento del rapporto tra βίος e ζωή¹⁰⁸; ancora, la

¹⁰⁴ FERRANDO, *Il Postumanesimo Filosofico*, cit., p. 48.

¹⁰⁵ *Ivi*, p. 51.

¹⁰⁶ *Ibidem*.

¹⁰⁷ *Ivi*, p. 48. Scegliamo di non rifarci ad una particolare definizione di *agire (agency)*, in quanto è possibile averne un'idea senza dover accedere a nozioni che presentino un potenziale rischio di dogmaticità. È sufficiente pensare a categorie generali, quali, ad esempio: libertà, autonomia, controllabilità della propria condotta e possibilità d'essere chiamati a rispondere per il fatto compiuto.

¹⁰⁸ In proposito, è doveroso ricordare il testo di AGAMBEN G., *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Einaudi, Torino 1995, p. 1: «i greci [...] si servivano di due termini, semanticamente e morfologicamente distinti, anche se riconducibili a un etimo comune: *zoē*, che esprimeva il semplice fatto di vivere comune a

demitizzazione della corporeità rende possibile una estensione del concetto di «vita» alla vita artificiale (*artificial life*, o *alife*)¹⁰⁹. Può risultare suggestivo un riferimento al pensiero di David Roden, il quale addivene ad una ridefinizione del concetto di «evoluzione», ricomprendendovi anche processi tecnologici: secondo questo autore, la nozione di «discendente» (*descendant*) dell'essere umano può ampliarsi fino a comprendere «our *biological* descendants [and] beings resulting from *purely technological activities*»¹¹⁰ (come, ad esempio, intelligenze artificiali, forme di vita sintetiche o *uploaded minds*¹¹¹).

Attraverso il sintetico scorcio qui tratteggiato, è possibile attribuire un significato più nitido all'enunciato di partenza del capoverso precedente: da una parte, il pensiero postumano genera un «cambiamento paradigmatico «grazie alle condizioni del “post”, in un atteggiamento inclusivo e riconoscente»¹¹²; d'altra parte, «il postumano deve essere consapevole del suo rapporto genealogico con l'umano, indagare pienamente che cosa questo comporti, riconoscerne i limiti e le inferenze»¹¹³. È importante, a questo punto, considerare come lo sviluppo biotecnologico non possa fare a meno di incidere sul modo in cui noi intendiamo le relazioni sociali e giuridiche. Per lo meno, esso vi incide nella misura in cui modifica, riplasma e trasforma le nostre caratteristiche biologiche, fino ad eliminare quello che, della nostra 'natura', avremmo un tempo potuto considerare 'ovvio'. Le caratteristiche salienti dell'uomo e del mondo, che potevano dirsi evidenti negli anni Sessanta, quando Hart pubblicava *The Concept of Law*, possono essere, più che legittimamente, messe oggi in dubbio – e potranno esserlo sempre di più, all'albeggiare d'un domani non molto lontano. Non solo i caratteri dell'umano sperimentano questa

tutti gli esseri viventi (animali, uomini o dei), e *bios*, che indicava la forma o maniera di vivere propria di un singolo o di un gruppo» era tradizionalmente considerato pertinente al solo essere umano, in quanto «vita che attribuisce significato alla vita» (FERRANDO, *Il Postumanesimo Filosofico*, cit., p. 90).

¹⁰⁹ Cfr. KEMBER, *Cyberfeminism and Artificial Life*, cit., p. 19: «Within *alife*, autonomous agency is attributed not just to genes but to entities whose ontological status rests on the assertion that life is a facet of information and that this is more than just a metaphor. Through biology, *alife* inherits the creationist response and Faustian counter-response to the imagined exegesis of the Book of Life. It also shares an adaptive strategy which reinstates liberal humanism through the back door of post-structuralist and post-cold-war philosophy».

¹¹⁰ RODEN D., «Deconstruction and Excision in Philosophical Posthumanism», *Journal of Evolution and Technology*, Vol. 21, Issue 1, 2010, reperibile sul sito <http://jetpress.org/v21/roden.htm>, p. 28 [corsivi aggiunti]. Questa prospettiva viene chiamata dall'autore *speculative posthumanism*.

¹¹¹ Secondo REICHLIN M., *Etica del potenziamento umano*, in A. FABRIS (a cura di) *Etiche applicate. Una guida*, Carocci, Roma 2018, p. 90, la tecnica del *mind uploading* consiste nello «scaricare l'intero contenuto dell'encefalo in un supporto esterno di tipo informatico, in modo da ringiovanire costantemente le capacità cognitive ed “eternare” i contenuti della mente». Peraltro, l'autore sembra mostrare una certa perplessità, definendo «dubbia» la «riduzione integrale della mente al suo contenuto informativo» (*ibidem*).

¹¹² FERRANDO, op. cit., p. 85.

¹¹³ *Ibidem*.

trasformazione, ma la società si trova a dover problematizzare la possibilità di includere entità tecnologicamente generate, come i robot, i quali possono ben integrarsi in società con gli esseri umani, mercé «una radicale decostruzione dell'umano quale nozione fissa»¹¹⁴ ed una parallela accentuazione del suo lato dinamico ed evolutivo.

La delegittimazione del dualismo umano/macchina si aggiunge agli elementi rilevanti per il problema del soggetto di diritto: se la tecnologia non si riduce alle imprese tecniche dell'umano¹¹⁵, ma diventa processo genetico, dotato di pari dignità rispetto all'omologo biologico, anche il robot, l'intelligenza artificiale ed, in generale, il postumano accedono alla soggettività giuridica quale prerogativa tipica dell'*agency*. In un simile *mundus renovatus*, può venire meno la condizione fattuale alla quale si appoggiava il contenuto minimo del diritto naturale di Hart, per come egli lo aveva delineato nel 1961. Per il vero, si attiva quel meccanismo per cui, poiché gli esseri umani e il mondo *non conservano* le caratteristiche salienti che avevano a quel tempo, le verità ovvie, nella loro formulazione originaria, diventano proposizioni false¹¹⁶ ed il loro contenuto deve 'aggiornarsi', per adeguarsi alle nuove condizioni ambientali. Il nostro proposito è indagare se una, pur sfuggente, visione di questa possibile realtà sia balenata alla mente di Hart, mentre riempiva queste pagine: qualora si accedesse ad una risposta affermativa, tale risultato implicherebbe che il filosofo britannico abbia immaginato concretamente non solo una possibile evoluzione della realtà fattuale, ma anche – ed è ciò che a questo studio interessa – una nozione di soggetto capace di andare oltre la dimensione della specie umana e della sua corporeità.

Recuperare la struttura della proposizione che esprime la dottrina del contenuto minimo può aprire la porta ad un primo argomento a favore della lettura qui proposta: abbiamo, infatti, preso in considerazione la formulazione «dato F, se vuoi A, devi realizzare C», dove C indica il contenuto minimo delle norme, A indica la sopravvivenza ed F il contenuto dei truismi. Ora, la riconduzione della sopravvivenza e dei truismi a due termini diversi non è evidentemente casuale e, anzi, testimonia come anche gli autori dai quali abbiamo ripreso tale formulazione hanno percepito qualcosa di profondamente diverso tra il desiderio di sopravvivenza e le verità ovvie. In ambo i casi, infatti, Hart qualifica le circostanze summenzionate come *contingenti*, nel senso che potrebbero essere diverse da

¹¹⁴ *Ivi*, p. 142.

¹¹⁵ Cfr. *ibidem*.

¹¹⁶ Si ricorderà che Hart le qualifica come proposizioni, «the truth of which is contingent on human beings and the world [...] *retaining* [nella traduzione di Cattaneo, si dice «*conservino*»] the salient characteristics which they have» (HART, *The Concept of Law*, cit., p. 200).

come sono, ma appare evidente, per varie ragioni – le quali saranno presto dette –, che questa contingenza sia tratteggiata con intenzioni e proprietà concettuali differenti nei due contesti. Quando, infatti, il nostro autore afferma che il desiderio diffuso di continuare a vivere è un «simple contingent fact»¹¹⁷, la sua argomentazione è diretta a negare l'illusione che la sopravvivenza sia un τέλος (*telos*, fine) cui l'esistenza e l'azione dell'uomo sarebbero naturalmente preordinate. Per Hart, non si può logicamente dimostrare che il desiderio di vivere sia connaturato a ciascun uomo, anche perché registriamo molti casi in cui gli individui non solo non desiderano proseguire la propria vita, ma rivendicano la pretesa giuridica di interromperla¹¹⁸. Tuttavia, il nostro autore afferma che «survival has still a special status»¹¹⁹, dimostrando tale asserto avvalendosi di «una sorta di argomento trascendentale»¹²⁰ fondato sulle forti implicazioni linguistiche ed epistemiche del concetto di sopravvivenza: in altre parole, non sarebbe sostenibile, per Hart, un così drastico mutamento del nostro modo di «descrivere e contemporaneamente valutare i fenomeni»¹²¹, talché non resta che 'accettare' la sopravvivenza come fine¹²². Le considerazioni dell'autore britannico sono, d'altra parte, assai diverse per quanto riguarda i contenuti, ancora una volta contingenti, delle verità ovvie. In primo luogo, Hart introduce il discorso sui truismi dicendo che «there are [...] simpler, less philosophical, considerations»¹²³: l'impiego di due aggettivi comparativi serve a rimarcare la distinzione tra il discorso sulla sopravvivenza e quello relativo alle ovvietà, nel senso che il primo trova dinanzi a sé uno sbarramento empirico e logico che rende necessario un compromesso (non si può dimostrare che la sopravvivenza sia un fine, ma bisogna accettarla come tale). Invece, le verità ovvie sono qualcosa di «meno filosofico», non tanto per il loro carattere «ovvio» – che Hart riferisce anche al desiderio di sopravvivere¹²⁴ –, quanto perché la loro natura epistemologica è differente e meglio definita nei suoi contorni. Il contenuto delle verità ovvie non solo potrebbe essere diverso da com'è, in

¹¹⁷ *Ivi*, p. 191.

¹¹⁸ Il chiaro riferimento al tema dell'eutanasia e del suicidio assistito può incoraggiare la lettura delle pagine in cui CANALE, *Conflitti pratici*, cit., pp. 129-160, raccogliendo uno spunto dal noto caso Welby, stimola interessanti riflessioni sulle ragioni giuridiche e morali rilevanti per il dibattito. In particolare, sembra interessante ricordare la presenza degli argomenti che negano il diritto al rifiuto delle cure in forza del carattere «sacro» della vita umana (cfr. pp. 143-147).

¹¹⁹ HART, op. ult. cit., p. 192.

¹²⁰ Così lo definisce RICCIARDI, *Diritto e natura*, cit., p. 238.

¹²¹ HART, *Il concetto di diritto*, cit., p. 224.

¹²² In proposito, GREEN L., *The Morality in Law*, in L. DUARTE D'ALMERIDA, J. EDWARDS, A. DOLCETTI (a cura di), *Reading HLA Hart's 'The Concept of Law'*, Hart Publishing, Oxford-Portland 2013, p. 189, legge la sopravvivenza come «pragmatic presupposition of our inquiry».

¹²³ HART, *The Concept*, cit., p. 192; ed. it., p. 224.

¹²⁴ Cfr. *ivi*, p. 191, dove Hart dice che è «something entirely obvious».

quanto non-necessario ontologicamente e concepibile logicamente, ma Hart riesce ad immaginarne la mutazione, come si può notare leggendo le righe dedicate alla *vulnerabilità umana*.

Quest'ultimo tema, prima di essere trattato con maggiore sistematicità nel *Concept*, viene affrontato in una lezione tenuta alla Harvard Law School nel 1957 e confluita, l'anno successivo, nel saggio *Positivism and the Separation of Law and Morals*; pertanto, il nostro discorso dovrà tenere presenti entrambi i testi ed operare una lettura sinottica. Nella riflessione hartiana, la vulnerabilità umana sembra porsi come la più importante tra le verità ovvie¹²⁵, il cui carattere 'naturale' «dipende dal fatto che le differenze di capacità, fisiche e intellettuali, non sono così significative da lasciare ad un singolo individuo la possibilità di prevaricare senza l'aiuto degli altri»¹²⁶, sicché «gli uomini sono occasionalmente esposti ad attacchi corporali e normalmente vulnerabili da questi»¹²⁷. Hart ne parla nei seguenti termini:

sebbene i nostri corpi mutino di forma, di misura e sotto altri aspetti ancora nell'ordine fisico, essi tuttavia non mutano così radicalmente, o con tanta fulminea rapidità e imprevedibilità, che noi non possiamo identificarci gli uni con gli altri, come gli stessi individui, che persistono quali sono almeno per un considerevole lasso di tempo.¹²⁸

Descritto lo stato delle cose quale è al momento presente, Hart si affretta ad immaginare in che modo il mutamento della realtà fattuale inciderebbe su alcuni dei nostri giudizi di fatto, rendendo falso ciò che ora è vero, e viceversa¹²⁹. Egli considera l'esistenza di alcune specie animali dotate di una struttura fisica che ne protegge il corpo da attacchi esterni¹³⁰ (si pensi ad un esoscheletro o ad una corazza), chiedendosi dunque cosa accadrebbe, supponendo che gli uomini diventassero invulnerabili (*invulnerable*) ad attacchi reciproci¹³¹, «clad perhaps like giant land crabs with an impenetrable carapace»¹³²: le conseguenze, secondo Hart, sarebbero – possiamo permetterci di aggiungere: naturalmente – che «rules forbidding the free use of violence [...] would not have the necessary non-arbitrary status which they have for us, constituted as we are in a world

¹²⁵ Così LOCHE afferma in ID., *Moralità del diritto e morale critica*, cit., p. 61.

¹²⁶ GASPAROLI, *Il Diritto tra Natura e Politica*, cit., p. 141.

¹²⁷ HART, *Il concetto di diritto*, cit., pp. 226-227.

¹²⁸ HART, *Il positivismo e la separazione tra diritto e morale*, cit., p. 154.

¹²⁹ Cfr. *ibidem*.

¹³⁰ Cfr. HART, *Il concetto*, cit., p. 227.

¹³¹ HART, *Il positivismo*, cit., p. 155.

¹³² HART, "Positivism and the Separation of Law and Morals", *Harvard Law Review*, Vol. 71, No. 4 (1958), p. 623.

like ours»¹³³. Osservato da una prospettiva bioetica, il tema del *potenziamento umano* (*enhancement*) sembra sollevare diverse problematiche non soltanto epistemologiche¹³⁴, ma altresì pragmatiche. Gli interventi potenziativi possono incidere sul corpo umano aumentando, ad esempio, la capacità di resistere agli attacchi di agenti infetti e prevenire, così, molte malattie; ancora, grazie ad essi, è possibile migliorare capacità fisiche o cognitive¹³⁵: tutte queste operazioni prestano il fianco a molteplici obiezioni etiche, la più rilevante delle quali – ai nostri fini – sembra essere quella basata sulla ‘autenticità’ o sulla variazione dell’identità del soggetto. Infatti, legando il concetto di identità alla continuità dei contenuti mentali, «è possibile sostenere che un individuo futuro il cui cervello avesse una continuità minima o nulla di contenuti con quello che aveva scelto il potenziamento sarebbe un *diverso* individuo»¹³⁶. Occorre notare, tuttavia, come questa prospettiva non assuma la nozione ampia ed estesa – tipica del postumanesimo – di ‘umano’ e, pertanto, tenda a rigettarne la duttilità.

Distogliendo l’attenzione dal richiamo, pur doveroso, all’esito del mutamento, è interessante ora concentrarsi su come Hart sembri figurarsi, in modo sufficientemente nitido, un cambiamento delle caratteristiche del corpo umano. Occorre notare, al fine di fugare ogni dubbio, come detto cambiamento tenda ad includere trasformazioni a matrice non-biologica: sicuramente, Hart non esclude dalle possibilità una vera e propria evoluzione in senso stretto del corpo umano; invero, questo passaggio non può non contemplare anche i processi tecnologici di trasformazione e generazione dei corpi. Possiamo affermare quanto sopra, in quanto l’argomento di Hart, nel passaggio considerato, sembra delineare una struttura avversativa tra una prima proposizione, relativa al presente – secondo cui i nostri corpi non mutano così drasticamente e noi, per conseguenza, possiamo «identify each other as the same persistent individual»¹³⁷ – ed una seconda proposizione, relativa ad un possibile futuro, nel quale gli uomini sono invulnerabili. Questo significa che, ammessa la suddetta struttura avversativa, si può affermare che Hart abbia concepito, in termini di possibilità, un mutamento tale da far sì che *we cannot identify each other as the same*: in altre parole, la variazione delle

¹³³ *Ibidem*.

¹³⁴ Infatti, REICHLIN, *Etica del potenziamento umano*, cit., p. 87, cerca di tracciare una distinzione concettuale tra «potenziamento» e «terapia», alla luce del fatto che, mentre la seconda tende a ripristinare le funzioni corporee, il primo mira a migliorarne le prestazioni. D’altronde, lo stesso autore precisa che il confine si rivela piuttosto labile, giacché anche le pratiche di *enhancement* possono agire sul sistema immunitario in funzione preventiva di malattie infettive (cfr., p. 89).

¹³⁵ Cfr, *ivi*, pp. 89-91.

¹³⁶ *Ivi*, p. 94.

¹³⁷ *Ivi*, p. 622.

caratteristiche degli individui potrebbe avanzare così tanto da rendere insoddisfacente la definizione di *umano*, richiedendo, dunque, una nozione di soggetto comprensiva del *post-umano*.

Un ulteriore argomento, in un certo senso più ‘filologico’, rileva come Hart tenda ad inquadrare il mutamento della realtà fattuale, cui si accompagna – come si è affermato – la variazione della dimensione del soggetto, come una evoluzione *nel futuro*, piuttosto che come una protasi ipotetica dell’irrealtà relativa ad una situazione che *avrebbe potuto essere*, ma che semplicemente non è. Se il filosofo britannico non avesse immaginato la possibilità concreta di un momento futuro in cui il contenuto delle verità ovvie fosse diverso da quello constatabile al suo tempo, non si troverebbero nel suo testo alcune precisazioni in tal senso indizianti: nel saggio sul positivismo giuridico, si afferma che il mondo in cui viviamo «*may one day change*»¹³⁸. Assai similmente, in *The Concept of Law*, l’autore dice, con riferimento al truismo della vulnerabilità umana, che le cose «*might have been [...] otherwise*», affrettandosi ad aggiungere «... *might one day be ...*»¹³⁹: così facendo, Hart intende sottolineare sia la plausibilità della invulnerabilità sotto il profilo logico, che la possibilità di un mutamento in tal senso nel prosieguo della diacronia. Peraltro, ad ulteriore riprova della distinzione tra la contingenza del desiderio di sopravvivere e lo stato delle verità ovvie, può notarsi come, con riferimento alla prima, si trovi un semplice «*could be otherwise*»¹⁴⁰: in questo caso, Hart sembra sottolineare unicamente la sostanziale irrealtà di una situazione in cui gli uomini in generale non desiderano vivere, senza lasciar spazio per immaginare una simile possibilità, nemmeno in un remoto futuro.

Una dimensione diacronica del mutamento è altresì suggerita dall’impiego del verbo *retain*, in chiusura del secondo paragrafo del Capitolo IX. Nell’affermazione che la verità dei truismi dipende dal fatto che l’uomo e il mondo *mantengano* intatte le loro caratteristiche salienti, Hart delinea in modo inequivocabile una prospettiva di evoluzione potenziale: una scelta terminologica simile non può che postulare un ‘prima’ ed un ‘dopo’ nel tempo¹⁴¹, ed è pertanto incompatibile con la formulazione d’una ipotesi di cui si denuncia la mera irrealtà. Si assuma, infatti, che condizione di verità di un asserto sia che una determinata situazione A si ‘mantenga’; ora, l’ipotesi del ‘non-mantenere’ (situazione B) presuppone, in ogni caso, uno stadio antecedente in cui si aveva la situazione A, per

¹³⁸ *Ibidem* [corsivi aggiunti].

¹³⁹ HART, *The Concept of Law*, cit., p. 194 [corsivi aggiunti].

¹⁴⁰ *Ivi*, p. 192.

¹⁴¹ Cfr. *ivi*, p. 200.

poter affermare che quanto avrebbe potuto mantenersi ‘non si è mantenuto’. In pratica, la previa esistenza della situazione A è condizione di possibilità dell’attuale esistenza della situazione B. È possibile, dunque, immaginare una linea temporale in cui entrambe le situazioni, A e B, sono presenti in momenti diversi della medesima dimensione del reale.

6. Particolarità, liete o triste che sieno

A partire dal suo momento genetico, l’analisi ha perseguito l’obiettivo di tracciare i confini ed i limiti dei concetti che, di volta in volta, andava studiando. Non a caso, John Austin diede ad uno dei testi fondativi della *jurisprudence* analitica un titolo idoneo a richiamarne la vocazione a ‘delimitare e ‘determinare’¹⁴². Una tale ansia definitoria non aspira ad una mera classificazione degli impieghi corretti di una parola, ma cerca di consegnare ai lettori ed agli altri studiosi una visione il più possibile ordinata dal punto di vista concettuale, che prevenga grossolane confusioni di piani e permetta di distinguere sfere che, a causa del già menzionato intuito dello studioso, saremmo tentati di associare l’una all’altra.

Per la ragione di cui sopra, si ritiene che Herbert L. A. Hart abbia deciso di intitolare il proprio libro al *concetto*, invece che alla *definizione*, di diritto¹⁴³; nella medesima ottica, il presente lavoro ha tentato di indagare il concetto di *soggetto*, all’interno dell’opera hartiana. Il tipo di studio svolto non insegue, infatti, il semplice obiettivo di chiarire quale significato il nostro autore abbia dato a determinate parole, riferite all’uomo ed all’individuo (non perché, come obiettivo, sia semplice da realizzare, ma perché questo si fermerebbe ad un certo punto, mentre nostra è l’intenzione di affermare qualcosa in più), bensì tenta di rilevare i caratteri concettuali della nozione di soggetto, in modo da poter applicare ad essa un certo statuto. Infatti, argomentare a favore o contro l’inclusione nella sfera dell’agire (morale e giuridico) di soggetti *altri* rispetto all’umano risulta particolarmente rilevante al fine di riconoscere (o meno) a tali soggetti determinate attribuzioni, come l’imputazione autonoma di diritti ed obblighi, oppure l’ascrizione della responsabilità per un fatto commesso.

¹⁴² Il già citato libro del 1832 si propone, infatti, di enunciare una precisa definizione di diritto, onde poter stabilire con certezza quali forme ordinanti (per Austin, comandi o imperativi) possano essere legittimamente incluse entro questa sfera e quali, invece, debbano rimanerne al di fuori. A questo fine, sembra particolarmente appropriato il titolo «The Province of Jurisprudence *Determined*», dove la *delimitazione* (termine che compare nella traduzione italiana) mira a suggerire nulla più che questo intento di definire in modo perentorio.

¹⁴³ Così riferisce CATTANEO, *Introduzione a HART, Il concetto di diritto*, cit., p. XV.

Sostenere una lettura di Hart in chiave anticipatoria dei movimenti postumanistici non vuol essere un mero esercizio intellettuale, per quanto nessuna dignità vada tolta alle indagini sugli autori ‘classici’¹⁴⁴ che perseguono uno scopo squisitamente chiarificatore. La ragione che anima lo sforzo argomentativo compiuto si basa sulla considerazione, già evidenziata in premessa, secondo cui, in virtù dell’importanza generalmente riconosciuta ad un autore, vale la pena di dire qualcosa in più in merito allo stesso, con la fede nell’eco che una lettura illustre può avere tra gli studiosi di oggi. «Illustre», evidentemente, è la lettura non già in senso soggettivo, bensì dal punto di vista del suo oggetto, poiché Hart rappresenta senza dubbio una personalità che ha avuto un forte impatto nella storia della filosofia del diritto ed ancora è capace di farci parlare e proficuamente dialogare.

Come ricorda Waluchow, è possibile trarre molte lezioni (*lessons*) dalla riflessione di Hart sui rapporti tra diritto e morale¹⁴⁵. Forse, dunque, quel che si è tentato di affermare in questo esercizio – attraverso l’accostamento del contenuto minimo del diritto naturale al problema del soggetto di diritto, nonché la lettura di quest’ultimo secondo una prospettiva che tiene conto degli studi sul postumano – è suscettibile di piena inclusione nel novero delle ‘lezioni’ hartiane. Sembra sempre più avvicinarsi alla nostra porta un mondo in cui i processi generativi di entità vive e pensanti (esseri razionali, per dirla con Kant) non contemplano soltanto meccanismi biologici, ma anche meccanico-tecnologici o informatico-tecnologici. Se ammettiamo questo, dobbiamo accettare che un mondo siffatto non può che acquisire una realtà che diviene in ogni momento più concreta e presente, fino a pervadere tutto il vivere sociale, in una misura tale da mostrare ai nostri occhi l’evidenza che qualcosa sia cambiato. Del mutamento occorre prendere atto e, di conseguenza, discutere sullo *status* delle cosiddette *alterità* va assunto come compito inderogabile. D’altra parte, il dibattito sullo statuto del post-umano, vertente sulla estensione ad esso di prerogative dell’agire umano su una base di pari dignità ontologica ed epistemologica, può rivelarsi un percorso di riscoperta e ridefinizione dell’umano stesso, alla luce di una rete multi-dimensionale (un sostanziale *multiverso*) dalle forti implicazioni etiche, sociali, politiche ed esistenziali¹⁴⁶. Può darsi, dunque, che dalla lettura di uno dei maggiori teorici del diritto dell’ultimo secolo derivi un contributo al

¹⁴⁴ Hart può definirsi, senz’ombra di dubbio, un classico della filosofia del diritto.

¹⁴⁵ Cfr. WALUCHOW W. J., *Legality, Morality and the Guiding Function of Law*, cit., p. 91. Si tratta, peraltro, di un tema particolarmente caro al teorico appena citato, noto assertore di un *positivismo giuridico inclusivo* per cui «la conformità di una norma a valori o principi morali» rappresenta una condizione meramente necessaria (non anche sufficiente) di validità giuridica (cfr. SCHIAVELLO A., *Il positivismo giuridico dopo Herbert. L. A. Hart. Un’introduzione critica*, Giappichelli, Torino 2004, pp. 152-153).

¹⁴⁶ Cfr. FERRANDO, *Il Postumanesimo Filosofico*, cit., p. 139.

dibattito su questi temi, per lo meno in relazione allo stretto rapporto fra sistemi normativi (moralì e giuridici) ed il soggetto destinatario delle loro pretese e prerogative.

In questo discorso, non va tralasciata un'ultima considerazione, collegata alla – spaventosa, ma non meno plausibile – situazione che si avrebbe quando un soggetto non venisse riconosciuto come tale, bensì come un *quid minoris*, se non addirittura disconosciuto. In questo ultimo caso, il silenzio normativo si tramuterebbe nell'assordante *nulla* giuridico-morale, che renderebbe impraticabile ogni ragionevole accostamento al reale, ma soprattutto impedirebbe alle suddette entità l'accesso alla dignità kantiana d'essere considerate *fini in se stesse*, e non semplici strumenti. Così, nel vuoto lasciato dal silenzio della collettività (prima di tutto, intellettuale), si sentirebbe l'eco del principio del diritto come «garanzia di vita»¹⁴⁷, mirabilmente riassunto nella sentenza conclusiva di don Eligio:

fuori dalla legge e fuori da quelle particolarità, liete o triste che sieno, per cui noi siamo noi, caro signor Pascal, non è possibile vivere.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Il riferimento corre qui alle conclusioni di COTTA S., *Soggetto umano e soggetto giuridico*, Giuffrè, Milano 1997, p. 112.

¹⁴⁸ PIRANDELLO L., *Il fu Mattia Pascal* (1904), Mondadori, Milano 1988, p. 233.